

**COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO**

**PROVINCIA DI NOVARA**



Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 18.02.2011

## **SOMMARIO**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' .....	3
ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE.....	4
ART. 4 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 - INTERVENTI E SERVIZI .....	5
ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI SOCIALI.....	5
ART. 7 – CONTROLLI .....	6
ART. 8 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO .....	6
ART. 9 - SERVIZI SCOLASTICI .....	6
ART. 10 - RIMBORSO SPESE FARMACI .....	7
ART. 11 - ASSISTENZA DI NATURA ECONOMICA PER NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.....	7
ART. 12 - CONTRIBUTI PER IL RICOVERO DI ANZIANI O DIVERSAMENTE ABILI IN STATO DI BISOGNO .....	8

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi e i servizi che il Comune di San Maurizio d'Opaglio realizza in campo sociale, secondo quanto disposto dal D. Lgs 112/98, dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale 1/2004 e relative norme attuative, al fine:
  - di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia temporanee o permanenti,
  - di garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

## **ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti ai cittadini, alle famiglie, agli anziani ultrasessantacinquenni del Comune di San Maurizio d'Opaglio, nei limiti e alle condizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il Comune nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Motivi di esclusione:
  - reddito superiore al minimo vitale;
  - esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. modificato dall'art. 168 della legge n.151/75) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizione di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati;
  - rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
  - possesso di patrimonio mobiliare (ad eccezione degli strumenti di lavoro e dell'auto non di lusso) e finanziario (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento ecc);
  - proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso/ commisurata ai bisogni del nucleo familiare);
  - tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
  - mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso (ad esempio non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro);
  - cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
  - qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcool dipendenza, gioco d'azzardo, patologia psichiatrica ecc). La frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l'erogazione del contributo;
  - richieste ripetute ed abituarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore ai tre mesi, salvi comprovati casi di eccezionalità.

È possibile derogare ai casi sopra esposti in seguito a specifiche analisi e valutazioni della Commissione Consultiva.

### **ART. 3 - DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE**

1. Per “Minimo Vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. La soglia ISEE indicizzata in base ai dati ISTAT viene concordata annualmente con un accordo tra la Giunta Comunale, sindacato confederale ed il sindacato pensionati CGIL, CISL, UIL.
3. Al fine dell’ammissione a contributo l’ISEE dichiarata viene diminuita in base a provvedimento annuale della Giunta Comunale che stabilisca le percentuali di riduzione nelle seguenti casistiche:
  - se uno o più membri del nucleo familiare, nel corso dell’anno è stato in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria;
  - se uno o più membri del nucleo familiare ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria;
  - a favore dei nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, in base ai criteri della Legge 104/92 e 118/71.

### **ART. 4 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Le richieste presentate e la relativa documentazione giustificativa vengono sottoposte all’esame di un’apposita commissione costituita dall’Assessore comunale competente che la presiede e da due consiglieri di cui uno di minoranza.
2. La sopra citata commissione è nominata dal consiglio comunale subito dopo il proprio insediamento in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto con voto limitato. La stessa avrà una durata pari a quella del consiglio comunale che la nomina.
3. Detta commissione esprimerà il proprio parere preventivo obbligatorio e vincolante sulle richieste presentate al Responsabile del Servizio ai fini della concessione o meno delle agevolazioni riconosciute, delle graduazione delle stesse fino al limite dell’esenzione totale; in caso di richiesta di contributo urgente di cui al successivo art. 11 comma 6, l’erogazione verrà ratificata dalla Commissione nella prima seduta utile.
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del Servizio competente, previo accertamento di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso, e su conforme parere della predetta commissione.
5. Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema di informazione del Ministero delle Finanze.
6. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dovrà richiedere la documentazione necessaria.

## **ART. 5 - INTERVENTI E SERVIZI**

1. Gli interventi e i servizi che il Comune di San Maurizio d'Opaglio attualmente può attivare, fatta salva la prioritaria competenza in materia dell'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, sono i seguenti:
  - servizio pasti a domicilio;
  - servizi scolastici (mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, servizio pre-post scuola, pagamento rette di istituti, convitti ed asili nido);
  - rimborso spese farmaci;
  - assistenza di natura economica per nuclei familiari indigenti;
  - contributi per il ricovero di anziani o diversamente abili in stato di bisogno.

## **ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI SOCIALI**

1. L'attivazione di uno o più degli interventi/servizi, di cui all'art. 5, da parte dei Servizi Sociali comunali può avvenire:
  - su diretta richiesta dell'interessato/fruitori del servizio/intervento;
  - su richiesta di altri Enti e/o Associazioni che operano in ambito socio-assistenziale.
2. Al fine dell'accoglimento della richiesta così ottenuta, i Servizi Sociali comunali attuano le opportune verifiche di congruità delle condizioni (sociali ed economiche) del richiedente.
3. Le condizioni economiche sono verificate attraverso:
  - l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) aggiornata all'ultima dichiarazione dei redditi;
  - una verifica domiciliare da parte di un operatore del nucleo di Polizia Amministrativa del Comune su richiesta della Commissione;
  - la presentazione dell'ISEE presunto dell'anno in corso su richiesta della Commissione.
4. Le condizioni sociali sono verificate dall'Assistente Sociale attraverso opportune visite domiciliari e colloqui personali.
5. In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale potrà acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economico del richiedente ed eventualmente la condizione socio-economica di parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C.
6. Per le determinazioni del Comune è richiesta una relazione di valutazione, aggiornata periodicamente, del Servizio Sociale Competente con indicato il progetto e una conseguente proposta di intervento.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare va calcolato non soltanto l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ma anche l'eventuale utilizzo di servizi sociali (mensa comunale, assistenza domiciliare, agevolazioni sul pagamento di rette di istituti, convitti e asili, ecc.) nonché l'ammontare dei contributi ottenuti nell'anno dal soggetto da parte di altri Enti.
8. Nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite comprese le verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
9. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
10. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria condizione.

11. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

## **ART. 7 – CONTROLLI**

1. Il Comune attiva i controlli formali su tutte le autodichiarazioni. In particolare:
  - a) ulteriori controlli a campione analitici in misura non inferiore al 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione;
  - b) controlli puntuali e mirati sulle singole domande, in particolare se sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:
    - b.1) palesemente inattendibili;
    - b.2) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati;
    - b.3) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
    - b.4) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso del Comune;
  - c) saranno effettuati specifici controlli anche nei casi di dichiarazione di assenza totale di reddito.

## **ART. 8 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

1. Il servizio pasti a domicilio consiste nella fornitura di uno o più pasti completi, intesi come primo, secondo con contorno e pane, presso la residenza dell'utente durante l'orario del pasto.
2. Il servizio pasti a domicilio è fornito normalmente ad anziani soli o nuclei familiari di soli anziani non più in grado di provvedere autonomamente al proprio pasto e, nei casi specificatamente individuati dall'Assistente Sociale, a nuclei familiari in difficoltà.
3. I pasti saranno forniti a carico dell'utente; possono essere forniti pasti con costo a carico del Comune agli utenti con valore ISEE al di sotto del minimo vitale.
4. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare attraverso certificati medici in carta semplice.

## **ART. 9 - SERVIZI SCOLASTICI**

1. Mensa scolastica

La Giunta Comunale approva i criteri per la concessione di prestazioni sociali agevolate sotto forma di esenzione dal pagamento della mensa scolastica nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- fermo restando la soglia ISEE per il minimo vitale, i richiedenti vengono ripartiti in fasce di reddito, aggiornate annualmente dagli accordi tra la Giunta Comunale, il sindacato confederale ed il sindacato dei pensionati di CGIL, CISL, UIL. I valori delle fasce verranno di volta in volta stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.
- fermo restando la soglia ISEE per il minimo vitale è prevista la differenziazione del contributo del 1° figlio e per i figli successivi al 1°:
  - 1° figlio: esenzione al 100% di quanto spettante;
  - figli successivi al 1°: esenzione al 50% di quanto spettante. Nel caso di più figli che frequentano diversi ordini di scuola (dell'infanzia, elementare, media), si intende per 1°

figlio quello che frequenta la scuola dell'infanzia o elementare.

2. Pagamento rette di istituti, convitti ed asili nido

Il Comune, in caso di necessità e nei limiti delle risorse disponibili, può integrare alla spesa delle rette di frequenza di minori presso istituti, convitti ed asili nido. L'intervento del comune è disposto sulla base della seguente documentazione:

- una relazione dell'assistente sociale dove è indicato il motivo per cui è ritenuta indispensabile la frequenza del minore presso gli istituti sopra citati, il progetto e gli obiettivi raggiungibili grazie a questo tipo di intervento;
  - la situazione economica del nucleo familiare, di parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C.
- I criteri per l'erogazione dei contributi vengono stabiliti con atto della Giunta Comunale.

#### **ART. 10 - RIMBORSO SPESE FARMACI**

1. Le famiglie con un ISEE inferiore al minimo vitale possono ottenere, previa determinazione della commissione per le prestazioni sociali agevolate, la somministrazione gratuita dei farmaci nei limiti strettamente necessari la cura.
2. Il rimborso sarà effettuato mediante pagamento diretto all'Azienda Speciale Farmaceutica di San Maurizio d'Opaglio.
3. Il prelievo dei farmaci verrà effettuato dall'interessato dietro presentazione di ricetta medica; l'Azienda Speciale Farmaceutica di San Maurizio d'Opaglio potrà erogare il farmaco solo se indicato su ricetta del Medico di Medicina Generale o sul piano Terapeutico redatto dallo stesso; se esistente, il Farmacista dovrà consegnare all'utente il farmaco generico equivalente per composizione ed indicazione terapeutica.

#### **ART. 11 - ASSISTENZA DI NATURA ECONOMICA PER NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI**

1. Il sostegno economico deve essere considerato:
  - uno strumento eccezionale qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno;
  - uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e/o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed integrazione sociale.
2. L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.
3. L'intervento deve essere sempre definito all'interno di un progetto specifico dell'assistente sociale contenente: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.
4. Gli ausili finanziari possono essere di diversa natura:
  - contributi ordinari;
  - contributi straordinari;
  - contributi urgenti.
5. Rientrano tra i contributi ordinari, erogabili più volte durante l'anno fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Ente Erogante:
  - i contributi a copertura parziale o totale delle spese di utenze domestiche;
  - servizio pasti a domicilio (Art. 8);

- contributi a copertura dei servizi scolastici (Art. 9);
  - contributi a copertura delle spese farmaceutiche (Art. 10).
6. Rientrano tra i contributi straordinari quelli erogabili una sola volta durante l'anno per il loro carattere di eccezionalità e che non costituiscono alcun impegno per l'Amministrazione Comunale per gli esercizi futuri.
  7. Rientrano tra i contributi urgenti quelli erogabili immediatamente, tramite ordinativi di pagamento dell'Economo Comunale nel limite massimo di €. 250,00, a copertura di bisogni di prima necessità ed urgenti di nuclei familiari indigenti.
  8. I contributi vengono riconosciuti in misura percentuale secondo fasce di reddito ISEE. I valori sia della misura del contributo che delle fasce di reddito ISEE vengono fissati con atto della Giunta Comunale. La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa inoltre le misure del tetto massimo per i seguenti casi:
    - importo ISEE oltre il quale il Comune interviene solo nel caso in cui il CISS dichiara di non aver ammesso a contributo la richiesta per mancanza di fondi;
    - contributi ordinari:
      - tetto massimo per ogni singola prestazione;
      - tetto massimo annuo per nucleo familiare escludendo da questo importo i buoni mensa e i buoni pasto;
      - tetto massimo annuo nel caso di nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, in base ai criteri della Legge 104/92 e 118/71;
    - contributi straordinari:
      - tetto massimo annuo per nucleo familiare;
    - contributi urgenti:
      - tetto massimo per intervento.
  9. Non verranno date somme in denaro direttamente ai richiedenti ma i contributi verranno gestiti direttamente dall'Economo Comunale.
  10. Nel caso in cui una richiesta di contributo venga parzialmente accolta è indispensabile, per il pagamento della stessa, che il richiedente consegni all'Economo Comunale il restante importo in denaro necessario per coprire interamente la richiesta, pena revoca del contributo.

## **ART. 12 - CONTRIBUTI PER IL RICOVERO DI ANZIANI O DIVERSAMENTE ABILI IN STATO DI BISOGNO**

1. Fatte salve le competenze, in via prioritaria, del gestore, è stato istituito attraverso il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali l'assegno di cura quale misura per contrastare il ricovero in Istituto degli anziani, intendendosi per tali le persone ultrasessantacinquenni, o dei diversamente abili e favorire il sostegno delle cure domiciliari.
2. Le modalità di erogazione dell'assegno, compresa la documentazione che dovrà essere esibita unitamente alla domanda, saranno determinate dal Consorzio Intercomunale dei Servizi-Socio Assistenziali di Omegna, d'intesa con la Giunta Comunale.
3. Il Comune assume, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli obblighi connessi all'integrazione economica per anziani o diversamente abili per cui si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali, o il loro mantenimento a domicilio, qualora non vi fossero da parte degli stessi sia le condizioni economiche sia le condizioni per l'applicazione dell'art. 433 del C.C. dei parenti tenuti agli alimenti.

\*\*\*\*\*